

Regione Lombardia

Provincia di Pavia

COMUNE DI COZZO

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Relazione tecnica ai sensi di:

- **D.P.C.M. 1 marzo 1991**
- **Legge 26/10/1995 n. 447**
- **Legge regionale 10/08/2001 n. 13**
- **Linee guida Regione Lombardia pubblicate con D.G.R. 12/07/2002 n. 7/9776**

Adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n° del

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal

Approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n° del

Il Sindaco: _____	Il Segretario: _____
--------------------------	-----------------------------

Il presente documento è costituito da 29 pag. compresa la presente.

00	09/01/2004	Prima emissione - Proposta	Dott. Ing. Violato M. Novella	P.I. Marangoni Danilo
Edizione	Data	Stato del documento	Il professionista	Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	5
2.1 CLASSI ACUSTICHE E LIMITI DI ZONA.....	6
2.2 LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 N. 13	9
2.3 LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	9
3. LE FASI OPERATIVE (D.G.R. 12/07/2002 N° 7/9776)	12
3.1 DESCRIZIONE GENERALE.....	12
3.2 FASE 1 – ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE IN RELAZIONE AL CLIMA ACUSTICO PRESENTE	13
3.2.1 Documentazione di riferimento e supporto.....	13
3.2.2 Descrizione del territorio.....	14
3.3 FASE 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO SIGNIFICATIVE	15
3.4 FASE 3 – ANALISI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE	17
3.5 FASE 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI CLASSE I, V E VI.....	19
3.6 FASE 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI CLASSE II, III E IV.....	20
3.7 FASE 6 – ACQUISIZIONE DATI ACUSTICI.....	23
3.8 FASE 7 – DEFINIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEFINITIVA.....	25
3.8.1 Accostamenti critici.....	25
3.9 FASE 8 – AREE DESTINATE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO ..	26
3.10 FASE 9 – RAPPORTI TRA LA CLASSIFICAZIONE PROPOSTA E LA CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI CONFINANTI	26
4. ADEMPIMENTI DEI COMUNI A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	27
4.1 APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA – PROCEDURE AMMINISTRATIVE	27
4.2 RAPPORTI TRA LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E GLI STRUMENTI URBANISTICI.....	28
4.3 I PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	28
5. ALLEGATI	29
6. CARTOGRAFIA	29

1. PREMESSA

Lo scopo essenziale di un Piano di Zonizzazione Acustica è quello di costituire lo strumento di programmazione di base per la regolamentazione del rumore prodotto dalle attività umane.

La Zonizzazione Acustica viene attuata con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare quelle dove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare effetti negativi sulla salute della popolazione. Si pone come uno strumento di prevenzione per una corretta pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ed è indispensabile per potere procedere ad un controllo efficace del rumore ambientale, delineando un quadro di riferimento per identificare le aree da salvaguardare, le aree dove i livelli sonori sono accettabili, le zone dove è permesso lo sviluppo di attività rumorose e quelle dove è necessario prevedere un intervento di risanamento.

La classificazione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee si basa sugli strumenti urbanistici esistenti, in particolar modo il P.R.G.C., e ne costituisce integrazione. Una buona zonizzazione non si limita a fotografare l'esistente ma interpreta gli indirizzi e le linee di sviluppo urbanistico che nascono dalle scelte di pianificazione territoriale delle amministrazioni.

La classificazione delle zone di territorio comunale nelle differenti zone di rispetto acustico è il risultato conseguente dell'analisi delle caratteristiche socio-economiche, delle peculiarità dell'assetto urbanistico, dei percorsi urbani principali, delle esigenze di mobilità e dei flussi veicolari, delle attività produttive e commerciali e degli insediamenti sensibili esistenti così come sono espresse a livello tecnico nel Piano Regolatore Generale e negli altri strumenti urbanistici vigenti.

Ne consegue che il piano di Zonizzazione Acustico risulta strettamente legato all'uso del territorio pertanto il modificarsi di tale situazione (nuove zone di espansione residenziale o industriale, realizzazione di arterie stradali, realizzazione di scuole, parchi o case di cura e di riposo, riqualificazione di aree industriali, individuazione di poli per lo sviluppo commerciale della grande distribuzione), rende necessario che il piano di zonizzazione acustica, come tutti gli strumenti urbanistici, essendo uno strumento dinamico debba essere aggiornato in funzione dei mutati fattori che lo hanno determinato.

Il Comune é direttamente coinvolto ed interviene in modo concreto per delineare la propria politica di sviluppo. Per rafforzare le proprie scelte urbanistiche, l'amministrazione può optare per l'adozione, limitatamente alle zone da salvaguardare, dei valori di qualità (più bassi dei valori limite di immissione stabiliti per legge). D'altro canto gli eventuali piani di risanamento necessari per uniformare la situazione esistente ai limiti stabiliti dalla zonizzazione possono riguardare non solo gli impianti rumorosi ma anche le arterie stradali o altre infrastrutture dei trasporti.

Il presente documento costituisce la relazione descrittiva della Classificazione Acustica del territorio di pertinenza del Comune di Cozzo, adottata dall'Amministrazione comunale committente ai sensi dell'art. 2 del **D.P.C.M. 1 marzo 1991**, dell'art. 6 della **Legge n. 447/95** e della **Legge Regionale n. 13/01**. In particolare, il Piano di Zonizzazione Acustica è stato redatto nel rispetto delle tempistiche di cui all'art 2, comma 1 della **Legge Regionale n° 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", del 10 agosto 2001** e l'elaborazione della Classificazione Acustica del Territorio è stata effettuata in accordo al documento **"Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"** emanato con **D.G.R. n. 7/9776 del 12/07/2002**.

2. LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Con l'emanazione del **D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"**, la classificazione acustica del territorio comunale assume il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. Il significato di tale strumento legislativo è quello di fissare dei limiti per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute ideali per i particolari insediamenti presenti nella porzione del territorio considerata. Questo adempimento costituisce l'operazione preliminare e necessaria per garantire la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal provvedimento legislativo stesso.

La legislazione italiana ha affrontato questo complesso problema ambientale attraverso la **Legge Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995**, che "*stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico*" e "*disegna*" un quadro di riferimento chiaro, definendo le competenze dei diversi soggetti coinvolti nella gestione delle problematiche acustiche legate all'ambiente.

Il nuovo strumento normativo in materia di inquinamento acustico amplia anche la portata di applicazione della zonizzazione, risultando essa incidente sui limiti di nuove grandezze fisiche indicatrici del disturbo e dei danni alla salute (valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di qualità).

Di seguito sono stati emanati i provvedimenti attuativi, quali:

- il **D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"**, relativo al rumore di origine aeroportuale, che definisce con maggiore dettaglio le tipologie e le modalità di individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali;
- il **D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"** che introduce le definizioni delle diverse classi acustiche e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1 (queste si "sovrappongono" alla zonizzazione acustica "generale" determinando

delle zone di “deroga parziale” dei limiti relativamente al rumore prodotto dalle stesse infrastrutture);

- il **D.P.R. 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”** che stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, dando inoltre attuazione alle stesse.

Da ultimo, il **D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”** non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

2.1 CLASSI ACUSTICHE E LIMITI DI ZONA

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal **D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”** secondo la classificazione acustica del territorio comunale (art. 1).

Si riportano di seguito gli elementi utili all’individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche.

CLASSE	DESCRIZIONE	
I^a	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II^a	AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
III^a	AREE DI TIPO MISTO	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV^a	AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V^a	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI^a	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per ciascuna classe acustica sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di qualità ed i valori di attenzione, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

L'identificazione di tali valori è stabilita dall'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Qui di seguito riportiamo la definizione, così come indicata dalla normativa vigente e i valori limite associati in rapporto alle diverse classi di rumore da attribuire al territorio comunale.

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (art. 2 L.447/95).

CLASSE	DESCRIZIONE	Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)
I ^a	Aree particolarmente protette	45	35
II ^a	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III ^a	Aree di tipo misto	55	45
IV ^a	Aree ad intensa attività umana	60	50
V ^a	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI ^a	Aree esclusivamente industriali	65	65

valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (art. 2 L.447/95). Tali valori sono a loro volta distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale (art. 2 comma 3 L.447/95);
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (art. 2 comma 3 L.447/95).

Nella tabella seguente vengono riportati i valori limite assoluti di immissione, così come stabiliti dalla normativa di riferimento.

Comune di Cozzo – Zonizzazione acustica del territorio comunale
Relazione tecnica

CLASSE	DESCRIZIONE	Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)
I ^a	Aree particolarmente protette	50	40
II ^a	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III ^a	Aree di tipo misto	60	50
IV ^a	Aree ad intensa attività umana	65	55
V ^a	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI ^a	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (art. 2 L.447/95).

La definizione quantitativa dei limiti di attenzione è riportata nell'art. 6 del D.P.C.M. 14/11/1997.

valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge (art. 2 447/95).

CLASSE	DESCRIZIONE	Limite diurno dB(A)	Limite notturno dB(A)
I ^a	Aree particolarmente protette	47	37
II ^a	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III ^a	Aree di tipo misto	57	47
IV ^a	Aree ad intensa attività umana	62	52
V ^a	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI ^a	Aree esclusivamente industriali	70	70

Di seguito vengono elencati i decreti attuativi emanati dalla data di entrata in vigore della **Legge 26 ottobre 1995, n. 447**, che hanno attinenza con le valutazioni documentate nell'ambito della presente relazione:

- **D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";**

- **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;**
- **D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.**

2.2 LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 N. 13

La Legge Regionale sull'inquinamento acustico costituisce un'importante attuazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447/95.

In particolare, tale disposizione affronta in maniera diretta le problematiche dell'inquinamento acustico, definendo le prime modalità di classificazione del territorio comunale in classi acustiche e stabilendo, quindi, i rapporti tra le classi e gli strumenti urbanistici comunali.

La **Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13** stabilisce i termini entro i quali le Amministrazioni comunali sono tenute a dotarsi di zonizzazione acustica del territorio comunale, fissando i termini per la redazione delle zonizzazioni acustiche in dodici mesi dall'emanazione delle norme tecniche di dettaglio per la redazione delle medesime. Essendo le norme di dettaglio state emanate con **D.G.R. 7/9776** in data 12/07/2002, tale termine è fissato al 6/07/2003. L'Amministrazione comunale di Cozzo ha provveduto in tal senso affidando l'incarico per l'espletamento di tale attività nei termini sopra menzionati.

La legge impone inoltre l'adeguamento delle zonizzazioni esistenti alle nuove norme tecniche, nonché il coordinamento tra la classificazione acustica del territorio e gli strumenti urbanistici adottati, nonché in caso di adozione di varianti o piani attuativi.

2.3 LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il documento “**Criteria tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale**” approvato con **D.G.R. n. 7/9776** del 12/07/2002 fornisce gli strumenti necessari alla stesura di un processo di zonizzazione in grado di garantire una corretta pianificazione urbanistica mirata al raggiungimento del risanamento ambientale.

Deve essere perseguita la compatibilità acustica tra i diversi tipi di insediamento, tenendo conto di considerazioni economiche, della complessità tecnologica, della estensione dell'insediamento o infrastruttura rumorosa, della necessità di interventi di risanamento, dei programmi di bonifica o di trasferimento.

Il lavoro che porta alla definizione della classificazione può essere organizzato in una serie di fasi successive che devono comprendere le seguenti attività:

- Analisi nel dettaglio del Piano Regolatore Generale Comunale per individuare la destinazione urbanistica di ogni singola area;
- Individuazione delle localizzazioni significative (impianti industriali, ospedali, scuole, pachi o aree protette, attività artigianali, commerciali e terziari), prestando attenzione anche alle realtà rilevanti ubicate nelle aree limitrofe dei comuni confinanti;
- Individuazione dei principali assi stradali e delle linee ferroviarie definendo una loro fascia di rispetto più o meno ampia in funzione delle caratteristiche delle infrastrutture stesse;
- Individuazione delle classi I, V e VI desumibili dall'analisi del P.R.G.C. e verifica delle previsioni del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.);
- Prima definizione ipotetica del tipo di classe acustica per ogni area del territorio in base alle sue caratteristiche;
- Acquisizione di dati acustici relativi al territorio al fine di consentire un preliminare orientamento di organizzazione delle aree e di valutazione della situazione acustica, con particolare attenzione alle situazioni che prevedono un salto di classi tra zone confinanti;
- Aggregazione di aree che possono essere considerate omogenee dal punto di vista acustico in modo da ottenere macrozone inserite nella medesima classe acustica, con formulazione di una prima ipotesi di classificazione per le aree da porre nelle classi II, III e IV;
- Verifica della collocazione di eventuali aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto;
- Risoluzione dei casi in cui le destinazioni d'uso del territorio inducono ad una classificazione con salti di classe maggiore di uno, cioè con valori limite che differiscono per più di 5 dB(A), con individuazione di fasce intermedie laddove tecnicamente possibile;
- Stima approssimativa dei superamenti dei livelli ammessi e valutazione della possibilità di ridurli;

- Verifica ulteriore delle ipotesi riguardanti le classi acustiche II, III e IV;
- Verifica della coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata ed il P.R.G.C. al fine di evidenziare le aree che necessitano l'adozione di piani di risanamento acustico;
- Elaborazione della zonizzazione acustica e verifica delle situazioni in prossimità del confine con i comuni limitrofi ed individuazione delle situazioni nelle quali si dovrà adottare il piano di risanamento acustico;
- Formalizzazione dello schema di provvedimento comunale per l'adozione della classificazione acustica.

Ciascuna delle fasi qui sopra menzionate verrà più ampiamente descritta nell'ambito della presente relazione, nei Capitoli appositamente dedicati.

3. LE FASI OPERATIVE (D.G.R. 12/07/2002 N° 7/9776)

3.1 DESCRIZIONE GENERALE

I criteri definiti per la redazione dei piani di zonizzazione acustica esposti nel seguito sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in esse svolte. Da tale presupposto conseguono i seguenti elementi guida per la classificazione acustica:

1. la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art.2, comma 2 della **Legge Quadro n. 447/1995**) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi;
2. la zonizzazione tiene conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;
3. la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostino di più di 5 dB(A);
4. la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del **D.P.C.M. 14/11/97**. In particolare l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della **Legge 447/95**, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica definita;
5. la zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla **Legge Quadro** sull'inquinamento acustico **n. 447/95**;
6. la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti

criteri, ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.

Sulla base di questi elementi guida la metodologia finalizzata alla definizione del piano di classificazione acustica deve essere organizzata in una sequenza ordinata di fasi operative di approfondimento che rispecchi quella individuata nel seguito.

3.2 FASE 1 – ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE IN RELAZIONE AL CLIMA ACUSTICO PRESENTE

3.2.1 Documentazione di riferimento e supporto

La cartografia numerica ed i dati urbanistici ed ambientali sono gli elementi ritenuti necessari per un'analisi territoriale approfondita e finalizzata all'elaborazione di un Piano di Classificazione Acustica coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio Comunale.

I dati utilizzati per la realizzazione del progetto sono:

- Copia in formato cartaceo del Piano Regolatore Generale – costituito dai seguenti elaborati:
- Corografia in scala 1:25.000;
- Corografia dell'intero territorio comunale, in scala 1:5.000;
- Azzonamento del centro abitato in scala 1:2.000;
- Azzonamento della frazione di Celpenchio in scala 1:2.000;
- Tavola con le previsioni per quanto riguarda la viabilità in scala 1:2.000;
- Azzonamento del centro storico in scala 1:1.000;
- Norme tecniche di attuazione.

Ad integrazione della documentazione sopra menzionata, ulteriori informazioni rese necessarie al fine di procedere con la preliminare fasi di analisi sono state fornite direttamente da parte dell'Amministrazione Comunale ovvero sono state raccolte sul posto. Tali informazioni consistono in:

- Localizzazione delle aree destinate o da destinarsi a pubblico spettacolo e a manifestazioni di cui all'art. 8, comma 1 e 2, della Legge Regionale n. 13/2001.
- Distribuzione degli insediamenti lavorativi industriali ed artigianali;

- Entità del traffico ferroviario sulla linea Asti – Casale – Mortara e del traffico stradale sulla strada statale di attraversamento del centro urbano n. 596.

3.2.2 Descrizione del territorio

Il territorio comunale del Comune di Cozzo risulta confinante con i seguenti Comuni:

- a Nord–Ovest con il Comune di Rosasco;
- a Nord-Est con il Comune di Castelnuovo;
- a Est con il Comune di S. Angelo Lomellina;
- a Sud-Est con il Comune di Zeme;
- a sud con il Comune di Valle Lomellina;
- a sud con il Comune di Candia.

Il territorio (così come più chiaramente desumibile dalla Tav. 01 – STATO DI FATTO – Inquadramento territoriale – Stato delle urbanizzazioni, che costituisce un Allegato alla presente relazione), risulta scarsamente antropizzato, ed evidenzia uno scarso livello di densità insediativa.

Il territorio comunale, destinato essenzialmente ad attività di tipo agricolo, è caratterizzato dalla rete viaria qui di seguito descritta:

- strada statale n. 596 “Cairolì”, che attraversa il centro abitato;
- strada provinciale n. 103 per Celpenchio, che interessa la parte settentrionale del territorio comunale;
- strada provinciale n. 133 per Valle Lomellina, nella parte meridionale del territorio comunale;

e da una serie di strade comunali e vicinali, interessate essenzialmente da traffico locale. Le strade provinciali, anche se interessate da un più significativo traffico veicolare, anche di mezzi pesanti, non costituiscono fonte di inquinamento acustico di particolare rilievo in relazione alla bassa frequenza di transiti rilevata.

Più rilevante è l'entità del traffico valutata per la strada statale n. 596, anche in virtù della criticità dei collegamenti che consente.

Il territorio comunale è attraversato da Ovest a Est dalla la linea ferroviaria Asti – Casale - Mortara. La linea interessa un'area prevalentemente di tipo agricolo e, in prossimità del centro urbano risulta adiacente a zone che, secondo l'attuale strumento

urbanistico, risultano a destinazione artigianale/industriale di espansione, per un tratto, e destinate a verde pubblico per la parte restante.

Sulla base delle informazioni raccolte, relative al numero di transiti che insistono sulla tratta in oggetto, nonché tenendo in conto delle caratteristiche del traffico ferroviario, che avviene esclusivamente nel periodo diurno, si può ritenere che l'inquinamento acustico prodotto risulti di scarso rilievo e l'immissione generata dall'infrastruttura coerente con la classe acustica assegnata ai territori interessati.

Dall'analisi del PRG comunale e dai sopralluoghi effettuati si è potuta ricostruire una realtà urbana essenzialmente di tipo residenziale, con scarsa presenza di attività commerciali ed artigianali, totale assenza di realtà industriali e una prevalenza indiscussa sul territorio comunale di aree a destinazione agricola. Anche le aree confinanti, appartenenti a diverse realtà comunali, sono essenzialmente interessate da attività di tipo agricolo.

Sostanzialmente, ad una prima sommaria ricerca, gli elementi che caratterizzano il territorio, soprattutto dal punto di vista delle sorgenti sonore, sono i seguenti:

1. le aree urbane sono essenzialmente destinate alla residenza;
2. le aree extra-urbane sono quasi interamente destinate ad attività agricole;
3. non si registra una significativa presenza di attività industriali;
4. nell'ambito urbano sono di scarso rilievo anche le aree destinate al commercio ed ai servizi;
5. il sistema della viabilità deve essere analizzato con attenzione, con particolare attenzione per quanto ha attinenza con la statale n. 596 "dei Cairolì".

Per disporre di un quadro più dettagliato dello stato di fatto delle urbanizzazioni, così come emerso in sede di sopralluogo, si rimanda alla Tav.01 precedentemente menzionata.

Sulla base delle criticità poc'anzi evidenziate, si è proceduto (si veda al proposito il successivo paragrafo) ad analizzare più nel dettaglio le destinazioni d'uso significative.

3.3 FASE 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO SIGNIFICATIVE

L'individuazione delle destinazioni d'uso riscontrabili sul territorio, con particolare riferimento a quelle che comportano la presenza di sorgenti sonore significative dal punto di vista acustico, costituisce un momento fondamentale nel processo di

classificazione acustica del territorio, in quanto permette di evidenziare immediatamente aree omogenee, a cui attribuire una determinata classificazione, e aree a cui attribuire invece classificazioni intermedie, a causa della presenza di diverse tipologie di sorgenti sonore, più o meno suscettibili di causare peggioramenti del clima acustico.

In questa fase:

- si sono ricercate le destinazioni d'uso "*sensibil*", cioè quelle per cui sarebbe naturale l'attribuzione della classe I^a, quindi scuole, ospedali, case di riposo, centri di svago e di riposo: per ciascuna di queste destinazioni d'uso deve essere valutata la situazione acustica al contorno, mediante sopralluoghi diretti sul territorio;
- si sono ricercate eventuali sorgenti sonore incompatibili con la destinazione d'uso di una determinata area. In questo caso si deve procedere ad una verifica della situazione mediante sopralluoghi sul posto e/o all'intervento strumentale di misura del rumore.

Tale fase, che risulta adeguatamente descritta nell'ambito della Tav. 01 precedentemente citata, ha generato le seguenti considerazioni:

1. **Impianti industriali significativi**: Il P.R.G.C. individua come aree destinate ad ospitare realtà produttive quelle che risultano contraddistinte dalle lettere D1 e D2. In particolare, nell'ambito del centro urbano di Cozzo tali aree risultano ubicate:

- in prossimità della linea ferroviaria, classificate come zone D2 (artigianale ed industriale di espansione) attualmente lasciate a verde;
- nella parte settentrionale del centro edificato, classificate come zone D1 (artigianale e industriale di completamento), occupate da un'azienda agricola.

In relazione ai dati rilevati sul posto non si ritiene che siano presenti sul territorio comunale realtà industriali che possano essere ritenute particolarmente critiche da un punto di vista acustico.

Non sono stati considerati in questa categoria i piccoli insediamenti industriali prevalentemente di tipo artigianale e le attività commerciali.

2. **Ospedali, scuole, parchi o aree protette**: Nel territorio comunale si trovano:

1. i cimiteri, presenti sia sul territorio di Cozzo che nella vicina frazione di Celpenchio;
2. gli edifici religiosi;
3. il parco giochi ubicato nell'immediata vicinanza della casa parrocchiale e del santuario MATER MISERICORDIAE.

Risulta identificata nell'attuale P.R.G.C. un'area destinata ad istruzione, oggetto della variante V1, che all'oggi è lasciata a verde.

3. **Attività artigianali, commerciali e terziarie in genere**: Il P.R.G.C. individua le aree sulle quali insistono questi tipi di attività come Zone F2 (zone di interesse comune), nonché come aree destinate ad impianti tecnologici. Nel territorio comunale rientrano in questo tipo di classificazione urbanistica:

1. il palazzo del Municipio;
2. l'edificio che ospita l'ufficio postale, nelle cui immediate vicinanze sono ubicate anche la sede di un Istituto bancario della San. Paolo e una farmacia;
3. gli edifici fronte strada statale che ospitano attività di ristorazione e di bar;
4. l'impianto di depurazione ubicato nella zona a sud della pertinenza comunale.

Benché non inserite in zone a tali destinazioni d'uso, insistono sul suolo comunale alcune attività di tipo commerciale (vendita al dettaglio di mangimi e riso), ubicate in aree di centro storico ovvero residenziali di completamento.

3.4 FASE 3 – ANALISI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE

Nell'attività di caratterizzazione acustica del territorio del Comune di Cozzo, particolare rilevanza assume l'analisi del reticolo stradale e il suo contributo alla sua caratterizzazione acustica, questo in special modo in relazione al fatto che il centro urbano risulta attraversato dalla strada statale "dei Cairolì" n. 596.

A tutt'oggi non è stato ancora emanato il decreto attuativo della Legge 447/95 relativo al rumore del traffico stradale, pertanto la rete viaria esistente è stata classificata dal

punto di vista acustico in base alle definizioni del D.P.C.M. 14/11/97 che individua 4 categorie di vie di traffico:

- 1- Traffico locale (classe II)
- 2- Traffico locale o di attraversamento (classe III)
- 3- Intenso traffico veicolare (classe IV)
- 4- Strade di grande comunicazione (IV).

Nel territorio comunale di Cozzo, come già in precedenza accennato, oltre alla statale sopra menzionata, sono presenti le seguenti tipologie significative:

- la strada Statale n. 596 dei Cairoli, classificabile come “Strada di tipo C – extraurbana secondaria”, secondo l’attuale codice della strada;
- la strada Provinciale n. 103 per Celpenchio e la Provinciale n. 133 per Valle Lomellina, classificabili come “Strada di tipo C – extraurbana secondaria” fino all’immissione nel centro urbano, in cui assumono le caratteristiche proprie della “Strada di tipo F – locale”;
- strade comunali e strade urbane di quartiere, che hanno le caratteristiche proprie della “Strada di tipo F – locale” secondo quanto previsto nell’ambito del Codice della Strada.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenendo in considerazione le varie disposizioni legislative in materia, in particolare la D.G.R. 7/9776 del 2002, si è provveduto alla seguente classificazione della rete stradale:

VIA DI TRAFFICO	CLASSIFICAZIONE
Strada Statale n. 596	IV^a
Strada provinciale n° 56 (nel tratto extraurbano)	III^a
Strada provinciale n° 119 (nel tratto extraurbano)	III^a
Strade comunali (nel tratto extraurbano)	III^a
Strade comunali (nel tratto urbano)	II^a

Nell’ambito del territorio comunale si snoda un tratto della linea ferroviaria Asti – Casale - Mortara. Il rumore prodotto dal traffico ferroviario è normato dal **D.P.R.**

18/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della L. 26/10/1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario”. Sulla base di tale testo di legge, ai lati dell’infrastruttura deve essere prevista una “fascia di pertinenza” di ampiezza pari a 250 m, all’interno della quale l’infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione acustica comunale ma solo a quelli stabiliti dal decreto medesimo.

In particolare, in base alla normativa applicabile e come più chiaramente individuabile nell’ambito della cartografia allegata, sono state individuate a partire dalla mezzeria dei binari più esterni, due fasce di rispetto:

- la prima, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di 100m, denominata fascia A;
- la seconda più distante dall’infrastruttura, denominata fascia B.

Trattandosi di un’infrastruttura esistente, caratterizzata da una velocità di progetto inferiore a 200 km/h, ubicata zona prevalentemente agricola, e che nelle vicinanze del centro abitato risulta prospiciente ad aree destinate secondo le varianti approvate dall’attuale strumento urbanistico, ad attività industriali di espansione, all’interno di tali fasce di pertinenza sono applicabili i seguenti limiti acustici di immissione al rumore prodotto dall’infrastruttura:

- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia A;
- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all’interno della fascia B.

3.5 FASE 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI CLASSE I, V E VI

Successivamente alle fasi di analisi del territorio e della rete infrastrutturale, si è proceduto ad una prima fase di classificazione con il coinvolgimento delle zone alle quali inequivocabilmente si è potuta assegnare la classe I^a, V^a, VI^a, in virtù delle loro destinazioni d’uso.

CLASSE I:

La classe I^a viene destinata a comparti per i quali la quiete risulta essere un elemento indispensabile: in particolare ci si riferisce ad aree ospedaliere e scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi urbani.

Nell'ambito del territorio comunale di Cozzo poche sono le aree in relazione alla cui destinazione urbanistica è possibile assegnare la Classe I. Le uniche zone alle quali risulta possibile assegnare una classificazione acustica di assoluta tutela sono:

- gli edifici di culto, sia nell'ambito del territorio comunale di Cozzo, sia della frazione di Celpenchio;
- l'area cimiteriale della frazione di Celpenchio. Non è stato possibile procedere ad un'analoga classificazione per il cimitero di Cozzo, a causa della vicinanza della zona di pertinenza del cimitero stesso alla statale di attraversamento del centro urbano. Per questa ragione, alla pertinenza cimiteriale è stata assegnata la Classe II^a, più congrua alle caratteristiche acustiche rilevabili.

CLASSE V :

Vengono classificate in classe V^a le aree interessate da insediamenti industriali, con scarsità di abitazioni.

Nel territorio comunale non si sono identificate aree alle quale fosse opportuno assegnare questo tipo di zona acustica, in quanto le realtà produttive presenti non erano tali da richiedere che venissero legittimati i limiti previsti per tale classe.

CLASSE VI :

Vengono classificate in Classe VI^a le aree esclusivamente industriali. Nel territorio comunale non sono presenti aree alle quali possa essere attribuita questa classe.

3.6 FASE 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI CLASSE II, III e IV

In questa fase si procede all'individuazione in forma preliminare delle classi acustiche II, III e IV. Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l'analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si perviene, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.C. Tale operazione dovrà essere svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica. Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stata possibile un'identificazione univoca di classificazione acustica, si indicherà, in questa fase, l'intervallo di variabilità (es. II/III o III/IV).

Si riportano di seguito gli elementi utili all'individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche.

CLASSE II “AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE”

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.”

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV). I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

CLASSE III “AREE DI TIPO MISTO”

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.”

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

CLASSE IV “AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA”

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.”

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori di carburante, autolavaggi, deposito di mezzi di trasporto e grandi autorimesse.

In seguito ad un puntuale sopralluogo del territorio comunale e in accordo con le definizioni sopra elencate, si è proceduto ad identificare la corrispondenza tra destinazioni urbanistiche e classi acustiche II, III e IV ottenendo quanto segue:

CLASSE II:

La classe II^a è stata assegnata a tutti i quartieri residenziali del territorio comunale, siano essi di tipo residenziale saturo, di completamento o di espansione, in virtù della scarsa presenza in tali ambiti di insediamenti commerciali e di servizio alla residenza.

Sono state escluse da questa classe le aree inserite in una striscia di territorio di circa 30 m ricavata da entrambi i lati della statale di attraversamento del centro urbano (la dimensione dell'arretramento è stata identificata tenendo in conto della schermatura operata dal fronte degli edifici), identificata in accordo a quanto previsto nell'ambito dei Consigli Tecnici definiti all'interno della DGR n. 7/9776, secondo cui la presenza di strade urbane ad intenso traffico veicolare determina la necessità di inserire una fascia stradale in Classe III o IV di ampiezza variabile in relazione alle schermature presenti.

Sono comprese in Classe II^a le fasce di rispetto del cimitero della frazione di Celpenchio, di ampiezza pari a 50 m e l'area cimiteriale del comune di Cozzo, alla quale è stata attribuita la Classe II^a in relazione alla vicinanza alla statale dei Cairoli.

CLASSE III:

Sono state riportate in Classe III^a tutte quelle aree in cui è riscontrabile la presenza di attività che possono comportare il verificarsi di eventi rumorosi o quegli ambiti in cui vi è commistione di insediamenti produttivi e/o commerciali e insediamenti abitativi, benché si abbia un'indiscussa prevalenza di questi ultimi.

Sono state inserite in questa classe tutte le aree prospicienti la strada statale in ambito urbano, ricadenti all'interno di fasce di ampiezza pari a circa 30 m dal limite della carreggiata esterna. Nell'identificazione di tali fasce di pertinenza si è tenuto in conto della conformazione degli edifici, garantendo che ad uno stesso immobile venissero applicati i medesimi limiti di zona, nonché si è valutata l'azione di schermatura offerta da facciate continue o da barriere naturali. La scelta operata di assegnare una Classe III^a anziché una classe che consentisse dei limiti acustici superiori è giustificabile con la volontà di non penalizzare tali ambiti territoriali né gli ambiti ad essi adiacenti, che

sono destinati in ogni caso prevalentemente a residenza, ciò a discapito dell'infrastruttura stradale.

È stata inclusa in Classe III^a anche la fascia di rispetto del cimitero del comune oggetto dell'intervento di zonizzazione, come più chiaramente desumibile dalla documentazione cartografia a corredo (Tav. 02).

In conclusione, risultano inserite in Classe III^a:

- le aree ospitanti attività di tipo agricolo sul territorio comunale, anche se di pertinenza del centro abitato, ma nelle quali sono presenti attività di tipo agricolo o ad esse riconducibili;
- le aree a parcheggio, quelle destinate a parco per il gioco e lo sport e quelle dotate di attrezzature di interesse comune;
- il campo sportivo comunale;
- le aree comprese nella fascia di pertinenza della strada statale;
- le aree di pertinenza del cimitero.

CLASSE IV:

Nel caso in cui l'incidenza delle attività di tipo produttivo o di servizio sia rilevante rispetto alle abitazioni, tale area è stata classificata in Classe IV^a. Nell'ambito del territorio comunale di Cozzo sono ritenersi in questa Classe acustica:

- la Statale dei Cairoli in quanto infrastruttura viaria caratterizzata da intenso traffico veicolare e come tale così classificata secondo le linee guida regionali;
- le aree ubicate nella zona a sud del centro abitato, come più chiaramente desumibile dalla Tav. 02 allegata alla presente. La scelta di assegnare questa classe acustica è stata operata tenendo in conto della destinazione urbanistica prevista per tali aree dal vigente PRG in accordo alla quale potranno insistere su queste zone infrastrutture di tipo artigianale-produttivo di espansione. Tale classe risulta quindi più in linea con le prospettive di sviluppo ammesse dall'attuale strumento urbanistico.

3.7 FASE 6 – ACQUISIZIONE DATI ACUSTICI

Sono state eseguite alcune misure di breve durata in diversi punti del territorio comunale, nel solo periodo diurno, allo scopo di confermare le scelte operate nella

stesura del Piano di Zonizzazione Acustica e la loro compatibilità con le classi prescelte. Nei punti individuati del territorio comunale insistono le sorgenti sonore che eventualmente possono determinare un peggioramento del clima acustico esistente in zona ed il rilievo condotto intende sostenere certe decisioni di classificazione del territorio coerenti con la destinazione d'uso del medesimo.

I rilievi sono stati condotti nei seguenti punti:

1. fronte strada Statale n. 596, in Piazza Battaglino;
2. in fondo alla Via Nicola, angolo via Don Bernardo Merlo (foto n.1);
3. in Via Molino, fronte attività di vendita al dettaglio di mangimi e riso.

I rilievi fonometrici sono stati realizzati utilizzando la seguente strumentazione, un fonometro integratore di precisione ed analizzatore in tempo reale Larson & Davis mod. 824, matricola 0462, con capsula microfonica a condensatore prepolarizzato da mezzo pollice Larson & Davis mod. 2541, matricola 5805, e calibratore di livello sonoro Larson & Davis mod. 200 sorgente di 94 dB riferita a 20 µPa a 1 kHz, matricola 2028.

La strumentazione impiegata è regolarmente tarata con cadenza annuale presso il Centro di Taratura SIT n. 62/E (certificati di taratura n. M1.03.FON.045 e n. M1.03.CAL.046 del 30.01.2003) ed è conforme alle prescrizioni delle norme CEI 29-1 e CEI 29-10, quindi in accordo alle caratteristiche richieste dal **Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 “ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico ”**. I rilievi sono stati condotti in condizioni meteorologiche normali, in assenza di precipitazioni atmosferiche e con velocità del vento inferiore a cinque metri al secondo, come previsto al punto 7 dell'allegato B al Decreto ministeriale sopra menzionato.

La calibrazione del fonometro è stata eseguita prima e dopo le misurazioni verificando che lo scostamento dal livello di taratura acustica non sia superiore a 0,3 dB secondo norma UNI 9432/89 per mezzo di calibratore conforme alle norme CEI 29-4.

In Allegato 1 sono riportati i tre tracciati delle registrazioni dei rilievi fonometrici eseguiti.

3.8 FASE 7 – DEFINIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEFINITIVA

In seguito alle fasi precedenti si è giunti alla formulazione di una proposta definitiva di classificazione acustica del territorio comunale (Tav. 02), da avviare al procedimento amministrativo di approvazione.

Il territorio comunale è stato ripartito nelle classi acustiche definite dalla legislazione vigente, secondo le direttive fornite dalla Linee Guida regionali.

Confrontando la classificazione acustica ipotizzata ed i risultati delle rilevazioni acustiche effettuate nelle zone del territorio comunale ritenute maggiormente critiche, dal punto di vista acustico, si è rilevato che i livelli massimi ammessi non sono stati superati.

In particolare, al fine di evitare la presenza di zone contigue con valori limite che differissero per più di 5 dB(A) (“*accostamento critico*”), si è dovuto provvedere in alcuni casi alla realizzazione di fasce cuscinetto, per le quali l’attribuzione della classe non avviene nel rispetto della definizione riportata dalla legislazione vigente.

Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d’uso che giustificano l’*accostamento critico*, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

3.8.1 Accostamenti critici

In virtù di ciò, qualora siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all’inserimento delle cosiddette “zone intermedie”.

Le zone intermedie sono parti di territorio ricavate da una o più aree in *accostamento critico*, di norma delimitate da confini paralleli e di ampiezza tale da consentire una diminuzione progressiva di valori limite.

Gli accostamenti critici riscontrati riguardano unicamente le seguenti aree:

- l’area del cimitero della frazione di Celpenchio (Classe I^a) inserita in area agricola (Classe III^a): in questo caso è stata inserita una zona intermedia di ampiezza di 50 metri in Classe II^a;
- l’area cimiteriale di Cozzo (Classe II^a) inserita in area agricola e prospiciente la Statale n. 596 (Classe IV^a): in questo caso è stata inserita una zona intermedia di ampiezza 50 m in Classe III^a. Tale ampiezza è stata ridotta in corrispondenza della strada statale di attraversamento in quanto la vicinanza

della sede stradale non ha consentito sul lato n el quale è ricavato l'ingresso del cimitero di mantenere l'ampiezza identificata per la fascia cuscinetto.

3.9 FASE 8 – AREE DESTINATE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO

Nell'ambito del PRG non vengono identificate aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto. Gli spettacoli e le feste di paese hanno luogo nell'ambito dell'area di pertinenza della Piazza Battaglino, dove si svolge il mercato settimanale e dove una volta l'anno si tiene il mercatino dell'antiquariato, che si snoda per un tratto anche nella vicina via della Chiesa.

Per questa area è prevista la possibilità di richiedere all'Amministrazione comunale autorizzazioni in deroga per attività temporanee le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di detta zona.

3.10 FASE 9 – RAPPORTI TRA LA CLASSIFICAZIONE PROPOSTA E LA CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI CONFINANTI

Il Comune di Cozzo confina per la maggior parte del proprio territorio con aree a destinazione d'uso agricola dei Comuni di confinanti, mentre il centro urbano confina con il centro urbano del Comune di Candia Lomellina.

Per nessuno dei Comuni a confine risulta all'oggi approntata la zonizzazione acustica del territorio. Pertanto la classificazione acustica del Comune di Cozzo può ritenersi congrua e non si ritiene siano presenti situazioni che richiedano di ricorrere all'adozione di un piano di risanamento acustico.

4. ADEMPIMENTI DEI COMUNI A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

4.1 APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

L'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale di Cozzo della zonizzazione acustica del territorio comunale, con conseguente piena operatività dello strumento, deve avvenire in maniera formale mediante iter amministrativo analogo a quello di approvazione dei Piani Regolatori Generali.

Il procedimento amministrativo stabilito dall'art. 3 della Legge Regionale 10/08/2001, n° 13 è il seguente:

- Il comune adotta con deliberazione la Proposta di Zonizzazione Acustica e ne dà notizia con annuncio sul B.U.R.L. Tale proposta si sottopone a visione di chiunque ne abbia interesse (privati cittadini, enti pubblici, associazioni varia), mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio. Le osservazioni al piano possono essere presentate entro 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Al fine di consentire la formulazione dei pareri di competenza, la proposta viene inviata in copia all'ARPA ed ai comuni confinanti, i quali si pronunciano entro 60 giorni dalla relativa richiesta. In caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole.
- Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione definitiva della zonizzazione acustica mediante deliberazione, esamina le osservazioni pervenute, controdeduce in caso di non accettazione delle stesse e, in caso di loro accoglimento, modifica la zonizzazione acustica. Vengono altresì richiamati i pareri dell'ARPA e dei Comuni confinanti.
- Qualora prima dell'approvazione definitiva della classificazione acustica del territorio vengano apportate delle modifiche, il procedimento riparte da capo secondo le disposizioni commentate al paragrafo precedente.

Entro 30 giorni dall'approvazione della Zonizzazione Acustica, il Comune provvede a darne avviso sul B.U.R.L.

4.2 RAPPORTI TRA LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E GLI STRUMENTI URBANISTICI

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge Regionale 10/08/2001, n° 13, i Comuni devono assicurare il coordinamento tra la zonizzazione e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dall'emanazione del provvedimento che stabilisce i criteri di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio.

Il comune è inoltre tenuto ad aggiornare la zonizzazione acustica del territorio comunale entro dodici mesi dall'adozione di:

- Piani Regolatori Generali;
- Varianti e Piani attuativi del P.R.G.

Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla legge regionale 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

4.3 I PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

I piani di risanamento acustico da predisporre da parte dei Comuni vengono definiti nell'art. 7 della Legge 44/95 e sono da adottarsi nei seguenti casi:

- superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2 della Legge 447/95;
- classi contigue all'interno della zonizzazione acustica i cui limiti differiscano per più di 5 dB(A).

I piani di risanamento acustico che fanno riferimento all'accostamento di classi che differiscono per più di cinque decibel, devono essere approvati contestualmente alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

5. ALLEGATI

1. RISULTATI DELLE INDAGINI FONOMETRICHE
2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

6. CARTOGRAFIA

TAV.1 – STATO DI FATTO – Inquadramento territoriale – Stato delle urbanizzazioni -
SCALA 1:10.000 e 1:2.000

TAV.2 – AZZONAMENTO ACUSTICO – Planimetria con definizione delle classi ed
indicazione delle stazioni di rilevamento – SCALA 1:10.000 e 1:2.000